MISURE URGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI INTERNAZIONALI E DI ITALIANI ALL'ESTERO

Art. 3

Elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero

E' autorizzata la spesa di lire 850 milioni per il finanziamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), di cui all'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri".

Versione in vigore dal 27 marzo 1992, non più in vigore dal 26 maggio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero
Estremi	Decreto-legge 26 marzo 1992, n. 245
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-rapporti-internazionali-e-di-italiani/art-3-elezioni-del-consiglio-generale-degli-italiani-all-estero/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it